Arca Mediazioni
Mediazioni civili, commerciali e penali

Codice Etico dell'Organismo di mediazioni civili e commerciali Arca Mediazioni S.R.L. Unipersonale

Preambolo, finalità e ambito di applicazione

- Il presente Codice Etico è adottato dall'Organismo Arca Mediazioni S.R.L. Unipersonale per disciplinare, in modo chiaro e trasparente, le regole di condotta applicabili all'Organismo, ai suoi rappresentanti, amministratori e responsabili, ai mediatori inseriti negli elenchi, ai collaboratori e dipendenti, nonché – per quanto di rispettiva competenza – alle parti e ai difensori che partecipano ai procedimenti di mediazione.

- Il Codice è redatto in coerenza con il D.M. 24 ottobre 2023, n.150.

- Per quanto non espressamente previsto dal Codice, si applicano il D. Lgs. 28/2010 e il D.M. 150/2023, le norme in materia di protezione dei dati personali e, ove compatibili, le regole deontologiche professionali degli avvocati e degli altri eventuali professionisti coinvolti.

Art. 1 – Principi generali

1. Tutti i destinatari del Codice si ispirano ai principi di legalità, imparzialità, indipendenza, efficienza, serietà, trasparenza e qualificazione professionale, come valorizzati dalla riforma Cartabia e recepiti dal D.M. 150/2023.

2. L'Organismo e i mediatori perseguono un servizio di mediazione trasparente e tracciabile, garantendo imparzialità, indipendenza e il corretto trattamento informativo verso gli utenti, in coerenza con gli obblighi di trasparenza previsti dal D.M. 150/2023.

3. Nei procedimenti, tutti i partecipanti mantengono un comportamento leale, rispettoso e collaborativo, evitando condotte dilatorie o ostruzionistiche, nel rispetto del ruolo del mediatore quale terzo imparziale sancito dall'ordinamento.

Art. 2 – Ambito soggettivo e diffusione

1. Il Codice Etico si applica a:

 a. Organismo e suoi rappresentanti, amministratori e responsabili;

 b. mediatori inseriti nell'elenco dell'Organismo;

 c. collaboratori e dipendenti;

 d. parti e difensori che partecipano ai procedimenti, limitatamente agli obblighi loro riferibili.

2. Il Codice Etico è allegato al regolamento di procedura, pubblicato e reso disponibile secondo gli obblighi di trasparenza e deposito al Ministero, in adempimento delle previsioni del D.M. 150/2023.

Art. 3 – Imparzialità, indipendenza e conflitti di interesse

1. L'Organismo, i mediatori, i collaboratori e i dipendenti garantiscono imparzialità e indipendenza, astenendosi in caso di conflitti di interesse reali o potenziali. L'Organismo si impegna a non prestare servizi quando ha un interesse nella lite, quale requisito di serietà per l'iscrizione e il mantenimento nel registro ministeriale.

2. Il mediatore esegue personalmente la prestazione, non può essere parte o rappresentare una parte avanti all'Organismo di cui è socio/legale rappresentante/responsabile ed è incompatibile se ha avuto rapporti professionali con una parte negli ultimi due anni; non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti nei due anni successivi alla definizione del procedimento.

3. Il Mediatore ha l'obbligo di non accettare l'incarico o di astenersi nei seguenti casi e, quando pertinente, nei casi previsti dai codici deontologici di appartenenza del singolo mediatore:

 a. se ha un interesse economico o morale diretto nella questione oggetto di mediazione;

 b. se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

 c. se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

 d. se in relazione alla questione oggetto di mediazione abbia dato consiglio o prestato patrocinio o prestato assistenza come consulente tecnico ad una delle parti della mediazione, o ha deposto nel corso di una causa connessa o collegata come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato;

 e. se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

 In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza il mediatore può chiedere al responsabile dell'Organismo di astenersi.

 f. Il mediatore sottoscrive, prima dell'avvio, la dichiarazione di indipendenza e imparzialità e informa senza ritardo l'Organismo e le parti di qualsiasi circostanza che possa pregiudicare la sua neutralità.

Art. 4 – Riservatezza, segreto e inutilizzabilità

a. Tutti i partecipanti sono tenuti alla riservatezza su informazioni, dichiarazioni e atti acquisiti nel corso della mediazione; il mediatore osserva il segreto sulle sessioni separate, salvo espressa autorizzazione della parte interessata.

b. L'Organismo garantisce la corretta conservazione degli atti e dei dati, secondo i requisiti di efficienza e gli obblighi di trasparenza e conservazione previsti dal D.M. 150/2023, inclusi i registri informatizzati ed i sistemi telematici idonei a sicurezza e riservatezza.

Art. 8 – Competenze, formazione e aggiornamento

1. I mediatori devono possedere i requisiti previsti dalla normativa e dall'Organismo, mantenendo un aggiornamento professionale continuo, anche tramite percorsi teorico-pratici di formazione iniziale e continua stabiliti dal D.M. 150/2023.

2. L'Organismo garantisce il mantenimento di adeguati standard formativi e professionali dei mediatori e del personale, in coerenza con gli obblighi e i requisiti di efficienza previsti dal D.M. 150/2023.

Art. 9 – Doveri di condotta del mediatore

1. Il mediatore favorisce la comunicazione tra le parti, impedisce linguaggi offensivi o comportamenti prevaricatori, tutela la riservatezza dei colloqui separati e utilizza tecniche idonee a far emergere interessi e opzioni negoziali.

2. Il mediatore comunica tempestivamente ogni circostanza idonea a generare conflitto di interessi o ragionevole dubbio sulla sua neutralità; in tali casi si astiene e, se necessario, chiede la sostituzione.

3. Quando richiesto e consentito, formula proposte nel rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative; non assume diritti/obblighi connessi agli affari trattati diversi da quelli inerenti alla prestazione.

4. Il mediatore svolge personalmente la prestazione, nel rispetto delle incompatibilità temporali con rapporti professionali pregressi o successivi con le parti, secondo quanto previsto dal D.M. 150/2023.

Art. 10 – Doveri dell'Organismo

1. L'Organismo garantisce serietà ed efficienza dell'organizzazione (adeguatezza, capacità finanziaria, qualità del servizio, trasparenza e qualificazione professionale), oltre alla conservazione degli atti e alla protezione dei dati, in conformità ai requisiti ministeriali per l'iscrizione e il mantenimento nel registro.

2. L'Organismo adotta procedure trasparenti per l'assegnazione, la gestione dei procedimenti e la pubblicità delle informazioni dovute, inclusa la pubblicazione degli atti previsti e delle variazioni rilevanti per il registro.

3. È assicurata la disponibilità di sistemi telematici e registri informatizzati per la ricezione, conservazione e tracciabilità dei dati dei procedimenti, secondo i requisiti indicati dal D.M. 150/2023.

Art. 11 – Doveri dei collaboratori e dei dipendenti

1. Collaboratori e dipendenti operano con diligenza, riservatezza, correttezza, imparzialità e nel rispetto delle istruzioni dell'Organismo, garantendo la qualità del servizio e la tutela della dignità delle persone.

2. Ogni forma di discriminazione o molestia è vietata; le decisioni relative a selezione, incarichi e valutazioni seguono criteri tecnico-professionali trasparenti e coerenti con le esigenze organizzative.

c. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite non sono utilizzabili come prova nei limiti di legge, né il mediatore può essere chiamato a deporre sui contenuti riservati, secondo i principi dell'istituto e la centralità della neutralità del mediatore.

Art. 5 – Trasparenza economica e correttezza amministrativa

1. L'Organismo rende disponibili in modo chiaro le indennità e le tabelle dei costi allegate al regolamento, e gestisce i pagamenti in conformità ai pertinenti obblighi di pubblicità/trasparenza previsti dal D.M. 150/2023.

2. L'Organismo conserva gli atti e rilascia, su richiesta delle parti e ove previsto, i verbali e i documenti del procedimento nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa applicabile e dagli obblighi ministeriali.

Art. 6 – Nomina del mediatore e organizzazione del procedimento

1. Il regolamento dell'Organismo prevede criteri predeterminati di assegnazione rispettosi della competenza e della rotazione, consente l'indicazione concorde del mediatore da parte delle parti e disciplina la sostituzione in caso di sopravvenuta impossibilità o di ragioni di imparzialità.

2. Il mediatore non può iniziare il procedimento prima di aver sottoscritto la dichiarazione di indipendenza e imparzialità secondo le formule regolamentari; sono indicate nel regolamento le cause di incompatibilità e gli ulteriori impegni a garanzia di indipendenza e imparzialità.

3. L'Organismo assicura, anche con strumenti telematici idonei, lo svolgimento del procedimento in condizioni di efficienza, riservatezza e sicurezza, come richiesto dai requisiti di efficienza e dagli obblighi di organizzazione previsti dal D.M. 150/2023.

Art. 7 – Divieto di utilità indebite, regalie e compensi non dovuti

1. È vietato offrire, promettere, richiedere o accettare denaro, utilità o benefici in connessione con l'instaurazione, conduzione o definizione della mediazione, diversi dalle indennità/spese previste dalla legge e dal regolamento dell'Organismo.

2. Il mediatore non può percepire compensi direttamente dalle parti, né assumere diritti/obblighi connessi agli affari trattati diversi da quelli inerenti alla prestazione, a tutela di imparzialità e terzietà, come ribadito dalla giurisprudenza e dalla disciplina di settore.

3. Omaggi di modico valore, estranei alla procedura e tali da non compromettere – neppure in apparenza – indipendenza e trasparenza, sono ammessi solo se opportuni e comunque nel rispetto delle regole interne.

Art. 12 – Doveri delle parti e dei difensori

1. Le parti partecipano in buona fede e con spirito conciliativo, evitando condotte dilatorie o ostruzionistiche; compaiono personalmente o a mezzo di rappresentante munito dei poteri necessari per definire la controversia, nei limiti di legge.

2. Le parti e i difensori mantengono un linguaggio e un comportamento rispettosi, evitando offese e pressioni indebite; gli avvocati collaborano lealmente con il mediatore, nel rispetto dei propri doveri deontologici, per supportare scelte informate e la valutazione dei rischi/costi del contenzioso.

3. La partecipazione personale è valorizzata dalla normativa e dalla giurisprudenza di merito quale strumento essenziale all'effettività della procedura e alla composizione degli interessi, fatte salve le eccezioni di legge.

Art. 13 – Riservatezza, protezione dei dati e gestione documentale

1. Verbali e documenti sono acquisiti, conservati e, se necessario, trasmessi nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e delle regole organizzative interne; l'Organismo adotta misure per prevenire accessi non autorizzati, perdite o divulgazioni indebite.

2. Le funzionalità telematiche e i registri informatizzati devono assicurare sicurezza delle comunicazioni e tracciabilità dei procedimenti, in conformità ai requisiti ministeriali per l'iscrizione e la gestione dei servizi.

Art. 14 – Segnalazioni, reclami e monitoraggio

1. Chiunque partecipi al procedimento può segnalare condotte o disfunzioni ritenute non conformi al Codice o al regolamento. Le segnalazioni sono trattate con tempestività, riservatezza e imparzialità, garantendo – per quanto possibile – il contraddittorio e la tutela da ritorsioni.

2. L'Organismo può adottare misure correttive organizzative e, ove necessario, avviare la procedura sanzionatoria interna o effettuare le segnalazioni alle autorità o agli enti competenti nei casi di particolare gravità.

Art. 15 – Sistema sanzionatorio e conseguenze

1. Il Responsabile dell'Organismo vigila sull'osservanza del Codice e, in caso di violazioni, adotta provvedimenti proporzionati, previa audizione dell'interessato. A titolo esemplificativo: richiamo (violazioni lievi), sospensione (violazioni gravi), revoca dell'incarico e/o cancellazione dagli elenchi (violazioni gravi o reiterate; mancato mantenimento dei requisiti; parzialità accertata).

2. È ammesso reclamo interno avverso i provvedimenti: l'Organismo nomina un collegio di tre mediatori, di cui non può far parte chi ha adottato la misura, che decide con atto motivato.

3. Condotte di mala fede o mancata partecipazione delle parti possono essere rilevate a verbale e produrre le conseguenze previste dalla legge; comportamenti contrari a correttezza e dignità della procedura possono essere annotati a verbale e, nei casi gravi, segnalati ai competenti Consigli dell'Ordine.

4. La violazione della riservatezza può comportare responsabilità, anche civile, per i danni causati, oltre alle ulteriori conseguenze di legge.

Art. 16 – Disposizioni finali e aggiornamento

1. Il Codice è soggetto a revisione periodica e in caso di modifiche normative o organizzative; le variazioni sono comunicate al Ministero della Giustizia ove richiesto e pubblicate secondo le modalità previste, in coerenza con gli obblighi di deposito e trasparenza del D.M. 150/2023.

2. Per quanto non disciplinato, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di mediazione civile e commerciale e il Regolamento dell'Organismo.